



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E GLI OBBLIGHI DEI TITOLARI DI STRUTTURE RICETTIVE (E CASE PRIVATE DATE IN LOCAZIONE PER LE VACANZE AI SENSI DELL'ART. 21 BIS L.R. 16/2017)

1. Quando entra in vigore l'imposta di soggiorno, a partire da quando si paga e a quali soggetti si applica l'articolo 11 del regolamento?

L'imposta di Soggiorno è stata istituita il 29 marzo ma entra in vigore a partire dal 29 maggio, cioè a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla sua istituzione. Pertanto chiunque soggiorna in Oristano prima del 29 maggio non paga l'imposta di soggiorno (a prescindere da quando abbia contrattato le condizioni del proprio soggiorno).

Paga l'imposta chi soggiorna in Oristano a partire dal giorno 29 maggio, salvo il caso di esenzione della norma transitoria dell'art. 11.

L'esenzione prevista dall'articolo 11 del regolamento si applica ai soggetti che soggiornano in oristano a partire dal 29 maggio 2019 (data in cui entra in vigore l'imposta) e che pagherebbero l'imposta in base alle regole generali **ma sono esenti perché hanno contrattato le condizioni del proprio soggiorno in data antecedente al 29 marzo (data di istituzione dell'imposta).**

(Ovviamente sono diversi da quanto indicato sopra, i casi di esenzione di cui all'art. 5 del regolamento, perché i soggetti dell'art. 5 non pagano mai l'imposta in base alle regole generali.)

2. Cosa si intende per contratti conclusi prima del 29 marzo?

Secondo i principi generali il contratto si intende concluso quando il soggetto che ha fatto la proposta (in questo caso tipicamente chi gestisce la struttura ricettiva) viene a conoscenza dell'accettazione da parte del viaggiatore (o da parte dell'agenzia di viaggio o comunque del soggetto contraente se diverso dalla persona che usufruirà dell'alloggio e dei servizi previsti nel contratto). In mancanza di un contratto scritto che materialmente contenga l'accordo delle parti, nel modello di autodichiarazione potrà essere indicato il numero di prenotazione¹. E' necessario però che esista un riscontro documentale di quanto dichiarato per il caso di verifica da parte del Comune. Il riscontro può consistere in uno scambio di mail oppure nelle risultanze (numero di prenotazione e cronologia dell'operazione..) dei portali di acquisto dell'offerta.

3. Come inviare la dichiarazione di cui all'art. 11?

L'invio della dichiarazione potrà essere fatto tramite email agli indirizzi riportati sotto. Alla dichiarazione di autocertificazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del dichiarante/rappresentante

¹ Il contratto d'albergo è un contratto a forma libera cioè non è richiesta una forma scritta o altra forma specifica, perciò nel caso in cui non esista un contratto scritto la prenotazione ha la funzione di accettazione della proposta contrattuale formulata in questo caso dall'albergatore. Il contratto si intende, quindi, concluso quando l'albergatore ha avuto conoscenza della avvenuta accettazione tramite la prenotazione.

legale della struttura. In ogni caso l'oggetto della mail di invio dovrà fare riferimento a "Imposta di Soggiorno - autodichiarazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione dell'art. 11 del regolamento".

protocollo@comune.oristano.it PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

4. Entro quando dovranno essere inviate le prime dichiarazioni e fatti i primi versamenti?

Gli articoli 6 e 7 del regolamento stabiliscono una cadenza trimestrale sia per le dichiarazioni concernenti le presenze in struttura (art. 6 comma 1: "*... sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.*") e sia per i versamenti al Comune. **Pertanto le prime dichiarazioni e i primi versamenti dell'imposta dovranno essere fatti entro il 16 settembre 2019 cioè alla fine del primo trimestre (giugno/luglio/agosto).**

5. Come dovranno essere fatte le dichiarazioni di cui all'art. 6?

Le dichiarazioni sulle presenze in struttura dovranno essere fatte in via telematica dal sito del Comune. Entro il 30 giugno 2019 sarà disponibile e operativa sul sito dell'Ente l'interfaccia per la compilazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta.